

AUTORITÀ DI DISTRETTO, SI SUPERA LA TRANSITORietà

IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO, IL COLLEGATO RISPONDE ALL'ESIGENZA DI RAGGIUNGERE UNA CONFIGURAZIONE STABILE DELLE AUTORITÀ DI DISTRETTO, SUPERANDO DEFINITIVAMENTE LA FASE TRANSITORIA. SI TRATTA DI UN PASSO IMPORTANTE PER GLI OBIETTIVI DELLE POLITICHE DI GESTIONE DELLE ACQUE E DEI SUOLI.

Il cosiddetto *collegato ambientale*, approvato in via definitiva dalla Camera il 22 dicembre scorso, contiene norme che riguardano l'organizzazione e la *governance* della prevenzione del rischio idrogeologico. In particolare l'articolo 51 contiene le norme per la riorganizzazione dei distretti idrografici.

Come noto il vigente articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedeva l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuale in ciascuno degli otto distretti individuati nell'articolo 64 del medesimo decreto legislativo, e sostanzialmente rimandava la loro attivazione all'emanazione di un apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto definire i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie dalle autorità istituite ai sensi della previgente normativa nazionale (la legge 183/1989) ai nuovi soggetti distrettuali. Tale decreto non ha mai visto la luce, principalmente a causa della mancanza di una condivisione con le regioni sul modello di *governance* distrettuale delineato dal Dlgs 152/2006.

Il risultato di tale situazione è che a oggi, pur essendo state individuate le unità geografiche di riferimento per la pianificazione di bacino (i distretti), non

sono state ancora formalmente costituite le relative autorità di "governo".

In via transitoria, attraverso due provvedimenti normativi (DI 208/2008, convertito con modificazioni dalla legge 13/2009 e Dlgs 219/2010) sono state prorogate le Autorità di bacino di rilievo nazionale istituite ai sensi della legge 183/1989, alle quali è stato assegnato il ruolo di coordinamento delle attività di pianificazione nel relativo territorio di competenza.

Questo regime transitorio ha consentito (e sta consentendo) di dare attuazione al quadro normativo europeo in materia di acque (direttiva quadro Acque e direttiva Alluvioni).

Le modifiche proposte dal collegato rispondono all'impellente necessità di pervenire a una configurazione stabile e definitiva per le Autorità di distretto e superare definitivamente la fase transitoria. In tal modo si risolvono anche i contrasti con l'ordinamento europeo e si dà positivo riscontro alle richieste degli organismi europei preposti alla verifica della corretta attuazione della direttiva quadro Acque. Le modifiche contenute nel collegato rispondono anche ai risultati del confronto tecnico attivato tra le competenti strutture del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni e le Autorità di bacino di rilievo nazionale.

Le norme contengono modifiche puntuali alle normative precedenti in grado di meglio favorire il passaggio dalle "vecchie" Autorità di bacino di rilievo nazionale ai nuovi soggetti distrettuali.

In particolare viene sancito che le Autorità di distretto sono le autorità che, ai sensi del citato Dlgs 219/2010, stanno già esercitando un ruolo di coordinamento in ciascuno dei distretti, andando a operare anche un'ulteriore semplificazione che riguarda l'integrazione dell'Autorità di bacino del fiume Serchio in quella relativa all'Arno e l'integrazione dell'Autorità di bacino del fiume Adige in quella dell'Alto Adriatico.

Le modifiche riguardano anche la razionalizzazione della composizione e del funzionamento degli organi distrettuali (Conferenza istituzionale permanente, segretario generale, Conferenza operativa).

Alle sedute della Conferenza istituzionale e della Conferenza operativa possono essere invitati in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'Anb, quando si decida su problemi inerenti la difesa del suolo e la gestione delle acque irrigue.



FOTO: NAVANDES.COM

Ridefiniti alcuni confini distrettuali, anche per il fiume Po

Sono poi ridefiniti alcuni confini distrettuali, nell'ottica di pervenire a un assetto più semplice e razionale anche dal punto di vista gestionale e amministrativo, salvaguardando il criterio di *integrità e omogeneità idrografica e idrogeologica* dei bacini compresi nei distretti.

Tali modifiche riguardano i distretti delle Alpi orientali, del fiume Po, dell'Appennino settentrionale, del fiume Serchio (che viene eliminato e ricompreso nel distretto dell'Appennino settentrionale; è tuttavia mantenuta la sede operativa esistente al fine di garantire il necessario presidio e la pianificazione del territorio) e dell'Appennino centrale.

Si prevede che nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale (Sicilia e Sardegna), le regioni istituiscano l'Autorità di bacino distrettuale.

Si prevede infine che, per evitare soluzioni di continuità, la fase transitoria precedente all'emanazione dei decreti di costituzione degli enti di distretto, stante la delicatezza della procedura, sia presidiata dai segretari generali delle Autorità di bacino in carica alla data di entrata in vigore della legge.

Il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi di Ispra, assume le funzioni di indirizzo delle Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.

L'obiettivo principale a cui dovranno mirare quanti saranno chiamati a occuparsi delle azioni necessarie per passare dall'attuale situazione – caratterizzata dalla presenza di 39-41 autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali – all'assetto distrettuale previsto dal collegato, deve essere quello di evitare il dissolvimento del sistema tecnico e del patrimonio di conoscenze e competenze che si è creato nei venticinque anni di attività successivi all'approvazione della legge 183/89. Partendo dalle segreterie tecniche delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, devono essere create le condizioni necessarie per lo sviluppo e il consolidamento nei singoli distretti di organizzazioni adeguate ad affrontare la gestione integrata dei bacini fluviali.

In questo senso particolarmente critici per il raggiungimento degli obiettivi di



rafforzamento delle politiche di gestione delle acque e dei suoli, nel contesto più generale della *green economy*, che il collegato si pone appaiono i seguenti fattori:

- presenza di un quadro istituzionale chiaro e robusto, supportato da regole, norme e accordi con procedure di implementazione ben definite
- disponibilità di dati, informazioni, sistemi e modelli condivisi fra tutti i soggetti che operano nel distretto
- condivisione di politiche, strategie e procedure operative che forniscano una guida per la pianificazione, programmazione e gestione delle risorse naturali presenti nel distretto
- messa in atto di forme appropriate di comunicazione e partecipazione degli *stakeholder* e di tutti i soggetti che sono competenti nell'attuazione delle politiche di prevenzione del rischio idrogeologico
- individuazione di indicatori che permettano di valutare il raggiungimento degli obiettivi della pianificazione e approcci condivisi per il monitoraggio e la predisposizione di rapporti riguardanti il modo con cui il bacino è gestito e le risorse utilizzate e protette.

Come procedere per implementare la riforma, cosa manca

Ai fini di garantire una rapida ed efficiente implementazione della riforma è necessario definire al più presto per le Autorità di distretto:

- la missione e il mandato dell'organizzazione
- il piano delle *performance*, ovverosia cosa si intende fare nelle diverse realtà
- le strategie che possano permettere di sviluppare la pianificazione delle attività
- l'allocazione delle risorse disponibili, adeguando la dimensione della Segreteria tecnica, dei sistemi tecnologici, e del budget ai piani e alle strategie
- una politica di gestione delle risorse umane che permetta lo sviluppo ed il mantenimento delle capacità dello staff della Segreteria tecnica
- gli strumenti e le modalità per il monitoraggio delle risorse, non solo quelle direttamente gestite dall'Autorità, ma di tutte quelle programmate ai fini dell'attuazione della pianificazione distrettuale
- le modalità di *reporting*, necessarie per garantire la trasparenza e l'*accountability*.

A partire da una base comune, le scelte possono essere in parte diversificate, in relazione a esigenze specifiche dei singoli distretti, promuovendo un processo di regionalizzazione che possa permettere di assumere le decisioni il più possibile a livello di soggetti che sono interessati dalle ricadute delle decisioni.

Francesco Puma

Segretario generale Autorità di bacino del fiume Po, Regione Emilia-Romagna